



AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PUNTO RISTORO NEL PARCO DI MONTELLERI E DEL VERDE ANNESSO PER IL TRIENNIO 2026-2029

IL COMUNE DI VICCHIO:

Visti:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il D.lgs n. 117/2017;
- Il T.U.E.L n. 267/2000;

Richiamati:

a) i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

- Art. 63 Principi Generali il quale al comma 3 prevede che *"Il Comune valorizza le libere forme associative e le forme associative e le organizzazioni del volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente"*;

- Art. 64 Associazioni con quale si stabilisce che *"l'Amministrazione Comunale valorizza le autonome forme di associazione e di cooperazione operanti sul territorio e a tal fine promuove forme di incentivazione con apporti di natura sia finanziaria che tecnico-organizzativo, con l'accesso alle strutture, agli spazi pubblici ed ai servizi comunali.....Ad Associazioni, cooperative e organismi del volontariato può essere affidata la gestione diretta di strutture pubbliche o beni comunali, nonché determinati servizi"*;

b) la vigente normativa in tema di Terzo settore, in particolare il D. Lgs 117/2017;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lett. a) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia"*, ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (art. 2 del D.lgs n. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce *"volontario"* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (art. 17 del D.lgs n. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l'art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - o l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017);
 - o il possesso dei requisiti di moralità professionale;
 - o il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi con riferimento all'esperienza, all'organizzazione, formazione, aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 117/2017);
- il comma 3 dell'art. 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Considerato che il Comune di Vicchio, cogliendo l'opportunità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che accanto alla collaborazione operativa su ragioni di servizio;

Premesso che:

- E' in istruttoria da parte del Servizio 1 del Comune di Vicchio la pratica di accessione del punto ristoro e dell'area verde annessa all'interno del Parco di Montelleri a Vicchio;
- la struttura è composta da un punto ristoro con relativa area esterna e servizi igienici;
- sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione della struttura, a cura del Servizio 3 del Comune di Vicchio, il quale si sta anche occupando della realizzazione del campo da basket nell'area verde annessa;
- al momento non si conoscono le date di ultimazione dei lavori e di accessione della struttura;
- l'Amministrazione comunale intenderà valorizzare il Parco di Montelleri quale luogo di aggregazione sociale, promozione turistica, culturale, ambientale e ricreativa del territorio comunale;
- risulta necessario per il Servizio 4, iniziare comunque a procedere con l'istruttoria per l'individuazione di un soggetto gestore della suddetta struttura mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, vista l'imminenza della stagione estiva;

Considerato che:

- il Parco di Montelleri rappresenta un'area di particolare interesse pubblico, ambientale e sociale, frequentata da cittadini, famiglie, giovani e turisti;
- la presenza di un punto ristoro e di servizi accessori adeguatamente gestiti costituisce elemento fondamentale per garantire il presidio, la sicurezza, il decoro e la piena fruibilità dell'area;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale affidare a terzi la gestione della struttura e delle aree pertinenziali, prevedendo non soltanto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche l'apertura e la pulizia dei servizi igienici, la manutenzione ordinaria dell'area verde di pertinenza e l'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale, turistico, sportivo, ambientale e ricreativo;

Considerato altresì che la concessione in oggetto presenta rilevanza economica in quanto il soggetto gestore potrà svolgere attività economica mediante l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Rilevata tuttavia la finalità civica e di utilità sociale e date le attività di interesse generale per la comunità, in quanto il gestore:

- promuoverà eventi culturali gratuiti (cinema, concerti etc.);
- curerà e valorizzerà il verde pubblico;
- potrà organizzare e promuovere attività sportive di basket e non;
- potrà organizzare eventi di beneficenza;

Rilevato pertanto che il servizio si configura come privo di scopo di lucro, in quanto eventuali utili realizzati dovranno essere reinvestiti dal gestore in attività di utilità sociale rivolte alla collettività, da concordare con l'Amministrazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 4/06/2026, che dava mandato per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzate all'individuazione del soggetto cui affidare la gestione e la valorizzazione del punto ristoro e dell'area verde annessa situati all'interno del Parco di Montelleri, mediante procedura comparativa;

Considerato quindi che si rende necessario avviare le procedure ai sensi della normativa nazionale per l'affidamento al Terzo Settore di alcuni servizi inerenti alla gestione del punto ristoro nel Parco di Montelleri e del verde annesso e in particolare servizi di:

- Organizzazione eventi pubblici artistici, musicali, teatrali e/o sportivi;
- Somministrazione alimenti e bevande;
- Manutenzione ordinaria del verde annesso;
- Manutenzione ordinaria della struttura compresi i servizi igienici.

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'affidamento

Il presente avviso ha per oggetto l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di un Ente del Terzo Settore cui affidare la gestione e la valorizzazione del punto ristoro e dell'area verde annessa situati all'interno del Parco di Montelleri (come da allegata planimetria).

L'affidamento è finalizzato a garantire la piena fruibilità e valorizzazione del Parco quale spazio pubblico destinato all'aggregazione sociale, alla promozione culturale, sportiva, ambientale e turistica del territorio, nonché al presidio e alla cura continuativa dell'area.

La gestione comprende l'utilizzo e la conduzione del punto ristoro mediante attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta nel rispetto della normativa vigente e quale strumento funzionale alla sostenibilità complessiva della gestione dell'area.

L'Ente affidatario sarà tenuto altresì a garantire la manutenzione ordinaria della struttura, dei servizi igienici e delle aree verdi pertinenziali, nonché la promozione e la realizzazione di iniziative di interesse generale rivolte alla cittadinanza, con particolare riferimento ad attività culturali, sociali, sportive, ambientali e ricreative.

L'affidamento è effettuato nell'ottica della valorizzazione del ruolo degli Enti del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione e collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, fermo restando che le attività economiche eventualmente svolte all'interno della concessione sono strumentali al perseguimento delle finalità di interesse generale del presente avviso.

Art. 2 – Attività richieste

Il soggetto affidatario dovrà garantire il corretto funzionamento del punto ristoro mediante l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, acquisendo a propria cura e spese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre assicurare l'apertura, la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dei servizi igienici presenti nella struttura, nonché la manutenzione ordinaria dell'area verde pertinenziale e degli spazi esterni affidati.

Il gestore sarà altresì chiamato a promuovere e realizzare attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, ambientali e sociali finalizzate alla valorizzazione del Parco di Montelleri e del territorio comunale, favorendo la partecipazione della cittadinanza e la collaborazione con il tessuto associativo locale.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, tutela ambientale, pubblico spettacolo e ogni altra disciplina applicabile.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di consegna della struttura, che sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso.

L'apertura al pubblico dovrà essere garantita nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno (escluso l'anno 2026 per il quale l'obbligo decorrerà dalla data di consegna). Eventuali ampliamenti del periodo o dell'orario di apertura potranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Oneri a carico del gestore

Il soggetto affidatario sarà tenuto a corrispondere al Comune di Vicchio, annualmente, un canone pari ad euro 50,00 mensili oltre IVA, ai sensi di legge, limitatamente ai mesi dichiarati di apertura dell'attività.

Saranno inoltre a suo esclusivo carico le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua, nonché tutti gli oneri derivanti dalla gestione ordinaria della struttura e dei servizi igienici e dalla manutenzione ordinaria delle aree esterne e del verde pertinenziale.

Rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente la struttura e gli spazi esterni per iniziative, manifestazioni ed eventi istituzionali o patrocinati, previo congruo preavviso al gestore.

Art. 5 – Soggetti ammessi

Possono presentare manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del presente avviso e in possesso dei requisiti di moralità professionale e di idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare adeguata capacità organizzativa e gestionale in relazione alle attività oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento all'esperienza maturata nell'organizzazione di iniziative sociali, culturali, sportive, ambientali o ricreative e nella gestione di strutture o servizi analoghi.

Art. 6 – Contenuto della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, secondo il modulo predisposto allegato, e corredata da copia di un suo documento di identità in corso di validità.

La candidatura dovrà inoltre contenere una relazione illustrativa nella quale siano descritti il soggetto proponente, le attività svolte, le esperienze maturate e il progetto che si intende realizzare presso il Parco di Montelleri.

La relazione dovrà evidenziare le modalità di gestione della struttura e delle aree affidate, le iniziative che si intendono promuovere per la valorizzazione del parco e le ricadute sociali, culturali, sportive, ambientali e turistiche attese per la comunità locale.

Nello specifico, i concorrenti dovranno presentare, oltre alla istanza di partecipazione/dichiarazione attestante i requisiti sopra riportati, anche una proposta-progetto che illustri in maniera sintetica ma compiuta l'idea gestionale, le risorse umane e materiali che si intendono impiegare, la natura e l'articolazione delle attività che si intendono svolgere.

I concorrenti devono altresì presentare una valutazione economica dalla quale si desuma la Sostenibilità finanziaria della gestione (piano economico della gestione che deve contenere un sintetico prospetto delle spese e dei ricavi stimati, imposte e tasse, costi per il personale, costi finanziari, costi per beni e servizi, manutenzione ordinaria, etc. da cui risulti l'equilibrio economico della gestione).

La proposta-progetto presentata è vincolante per la futura gestione, nel senso che la stessa verrà recepita dalla convenzione e che l'inosservanza della stessa costituirà motivo di risoluzione della convenzione.

La selezione verrà espletata sulla base della valutazione comparativa delle proposte-progetto pervenute, facendo riferimento ai punteggi e criteri di valutazione e di motivazione dei giudizi, sotto riportati.

Art. 7 – Modalità di presentazione

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Vicchio a firma del legale rappresentate del soggetto partecipante, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 23 giugno 2026, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità a pena di esclusione:

1. a mano, per raccomandata A/R o per corriere, in busta chiusa, controfirmato sui lembi di chiusura se cartaceo con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della procedura ovvero: "Manifestazione di interesse per la gestione e valorizzazione del punto ristoro e dell'area verde del Parco di Montelleri"- **NON APRIRE"**
2. tramite PEC (deve essere inviata da PEC non da posta elettronica ordinaria) all'indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it. In questo caso nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato ""Manifestazione di interesse per la gestione e valorizzazione del punto ristoro e dell'area verde del Parco di Montelleri"- **NON APRIRE"**

Il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio. Fa esclusivamente fede la data di acquisizione al protocollo e non quella di spedizione. Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Il Comune di Vicchio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che impediscano il recapito delle buste entro il termine indicato.

L'offerta dovrà contenere, a pena d'esclusione:

- a) Istanza di partecipazione/dichiarazione redatta sul modulo predisposto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato A);
- b) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- d) Proposta-progetto sintetica (non più di 4 cartelle formato A4, redatta in font Arial 11), articolata secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9

Potrà essere allegata alla proposta ulteriore documentazione tecnica, fotografica, amministrativa, etc. che a giudizio del concorrente possa illustrare meglio i contenuti della proposta-progetto, il modello gestionale prospettato, le proprie specifiche esperienze e organizzazione interna. La proposta-progetto deve essere firmata dal legale rappresentante in ogni sua pagina. In caso di partecipazione in raggruppamento deve essere firmata da tutti i rappresentanti dei soggetti che compongono il raggruppamento. È facoltà del Comune procedere al controllo delle dichiarazioni e, ferme restando le sanzioni penali previste dalle norme vigenti, escludere il concorrente in caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 – Valutazione delle proposte

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito saranno esaminate dal Responsabile del Servizio 4 – Servizi alla Persona, con il supporto degli uffici competenti, al fine di verificarne l'ammissibilità e la coerenza con le finalità del presente avviso.

La valutazione comparativa delle proposte sarà effettuata tenendo conto della qualità complessiva del progetto gestionale, della capacità di valorizzazione sociale, culturale, ambientale, sportiva e turistica del Parco di Montelleri, delle modalità di presidio, manutenzione e cura dell'area, dell'esperienza maturata dal soggetto proponente nello svolgimento di attività analoghe e della capacità di coinvolgimento della comunità locale e del tessuto associativo del territorio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali qualora ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria.

L'Amministrazione potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta idonea e coerente con le finalità perseguite dal presente avviso. Resta altresì salva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora nessuna proposta sia ritenuta adeguata o rispondente all'interesse pubblico.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le proposte-progetto pervenute saranno valutate, sulla base dei seguenti criteri:

Proposta-progetto: Qualità del progetto artistico e promozionale volto alla valorizzazione del punto ristoro e dell'area verde del Parco di Montelleri. Il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta sarà parametrato in modo da attribuire il massimo punteggio all'offerta di maggior valore. Punteggio massimo attribuibile è di 70 punti.

Proposta-progetto	Punteggio
Descrizione attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, ambientali e sociali finalizzate alla valorizzazione del Parco di Montelleri e del territorio comunale, favorendo la partecipazione della cittadinanza e la collaborazione con il tessuto associativo locale.	Fino a 30 punti
Individuazione di eventi organizzati dall'Amministrazione ai quali si intende collaborare (es. Festa di primavera, Festa dei Fichi, San Giovanni, Fiera Calda, Festa dei marroni, ecc.)	Fino a 20 punti
Progetto gestionale	Fino a 20 punti

Esperienza settoriale, radicamento nel territorio e modalità organizzativa: si richiede la sintetica descrizione delle esperienze maturate nel settore, il radicamento nel territorio nonché le basilari modalità di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle figure impiegate. Il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta sarà parametrato in modo da attribuire il massimo punteggio all'offerta di maggior valore. Punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Esperienza settoriale, radicamento nel territorio e modalità organizzativa	Quantità	Punteggio
Esperienza maturata in analoghe attività	inferiore a 3 anni	0
	tra 3 e 7 anni	5
	superiore a 7 anni	10
Quantità del personale impiegato a qualsiasi titolo nella realizzazione delle attività programmate	meno di 3 unità	0
	da 3 a 5 unità	3
	oltre 5 unità	5
Radicamento (sede dell'Associazione nel Comune di Vicchio) e conoscenza del territorio	da 0 fino a 5 anni	10
	più di 5 anni	15

ART. 10 - OPERAZIONI DI SELEZIONE

Le operazioni di selezione si svolgeranno il giorno 25/06/2026 alle ore 9:00, presso la sede del Comune di Vicchio in Via Garibaldi 1 e saranno effettuate da una Commissione appositamente costituita. Risulterà vincitore, il concorrente la cui proposta-progetto avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Il Comune si riserva di richiedere al vincitore idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e giustificazioni e precisazioni sulla proposta presentata, anche al fine di valutare la sostenibilità economica. La presentazione dell'istanza non vincola in alcun modo il Comune di Vicchio, che si riserva di non procedere o

di procedere anche in presenza di una sola istanza valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

ART. 11 - CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le offerte:

- pervenute dopo la scadenza dei termini precisando che ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta, farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione risultanti dal protocollo del Comune;
- prive di firma
- sulle quali non sia stato riportato l'oggetto dell'avviso e l'indicazione del mittente;
- pervenute con modalità differenti da quelle previste;
- non conformi alle indicazioni riportate nel presente avviso.

Saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 12 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il soggetto selezionato sarà convocato per accordi circa la stipula della convenzione e dovrà presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal Comune.

ART. 13 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Vicchio. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 14 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI COMUNALI

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso l'affidatario si impegnerà ad un corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione negli spazi assegnati, a segnalare tempestivamente al Comune tutti i danni, guasti, deterioramenti dei quali possa venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività che possano interessare i locali, gli impianti, le attrezzature, i beni mobili assegnati onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato di conservazione.

ART. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione del servizio.

ART. 16 - VERIFICHE SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale procederà a sopralluoghi e valutazioni sulla corretta gestione dei beni utilizzati e su tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte dell'affidatario per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente atto di affidamento.

Per le verifiche di cui al comma precedente, il Comune si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno, attraverso proprio personale od altri eventuali soggetti.

ART. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune;

- qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi. Quanto sopra dovrà essere osservato con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti al presente contratto.

ART. 19 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente bando è possibile contattare l'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Vicchio al numero 055/8439266 (orari d'ufficio) o alla mail s.pampaloni@comune.vicchio.fi.it

La Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la Dott.ssa Bianca Zanieri–
Responsabile del Servizio 4, Servizi alla persona.

ART. 20 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio; e-mail comune.vicchio@postacert.toscana.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <https://www.comune.vicchio.fi.it/informativaprivacy>

ART. 21 - NORME FINALI

Il Comune di Vicchio si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione o al rinnovo, di sospendere la procedura, di aggiornarla in altra data e di non aggiudicare la selezione nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico o per altro motivo, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare o annullare il presente avviso e di non stipulare la convenzione anche dopo l'avvenuta selezione.

È espressamente vietata la cessione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Vicchio www.comune.vicchio.fi.it ed all'Albo Pretorio on line; ogni successiva comunicazione pubblica relativa alla presente procedura sarà data esclusivamente a mezzo del sito web istituzionale.

La Responsabile del Servizio 4

Dott.ssa Bianca Zanieri